QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVII n° 7 15 Aprile 2020

IN QUESTO NUMERO

1. Emergenza CORONAVIRUS - Editoriale a cura dell'avv. Massimo Mazzanti.

2. D.L. N. 23 DEL 8/4/2020: DECRETO LIQUIDITA'.

3. Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori BABY SITTING.

4. BONUS 600 euro lavoratori Autonomi e altre figure.

5. D.P.C.M. 10 aprile 2020: Attività selvicolturali.

6. Regione Emilia Romagna: vietato bruciare il materiale di risulta dei lavori forestali e agricoli.

7.Domanda unica 2019 art. 52 - SOSTEGNO ACCOPPIATO - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2019.

8. Comunicazione annuale dell'attività vivaistica.

9. PROROGA scadenza domande di autorizzazioni nuovi impianti.

10. Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali - Tipo di operazione 13.1.01.

11. Rifiuti Proroga MUD 2020 e versamento diritto annuale albo gestori ambientali.

12. CHIUSURA ANTICIPATA annata silvana unione comuni Savena ed Idice.

*****

1) Emergenza CORONAVIRUS - Editoriale a cura dell'avv. Massimo Mazzanti.

Dal 23 febbraio ultimo scorso l'emergenza sanitaria ha prodotto un dedalo inestricabile di regole, un tornado normativo si è abbattuto sulle imprese: dopo due decreti legge, sette Decreti del Presidente del Consiglio, otto Decreti ministeriali, due Ordinanze ministeriali, una Ordinanza della protezione civile, decine di Ordinanze di Regioni e Comuni, svariate Conferenze Stato Regioni, Accordi sindacali, confederali e non, pronunciamenti e consigli delle più diverse autorità sanitarie ed istituti medico-scientifici, quotidiani sermoni della protezione civile, e chi più ne ha più ne metta, è arrivato in Gazzetta Ufficiale, del giorno 8 aprile, l'atteso decreto legge "**liquidità**", il D.L. n. 23/2020.

Gli imprenditori hanno assistito in queste settimane, sgomenti ed impotenti, alle piroette del potere che, non senza ritardi, errori mediatici, confusioni, sovrapposizioni e contraddizioni, ha tentato di rispondere alla pandemia, chiudendo il paese e la gran parte delle attività economiche secondo il codice ATECO. Tralasciando le enormi questioni sottese, tra l'evocazione dello stato "etico", le inevitabili suggestioni totalitarie e la fluidificazione dei diritti costituzionali di libertà personale ed economica, molti operatori economici rilevano il mancato concerto europeo foriero di sleale concorrenza, la rottura di alcune filiere strategiche per il paese, la incongruenza, l'inefficacia sostanziale ed i ritardi delle misure prese sino ad oggi.

Tanti commentatori hanno evidenziato l'inadeguatezza del precedente decreto "**Cura Italia**", quale assemblaggio di misure di mero assistenzialismo (i 600 euro che sono già finiti e che nessuno ha ancora visto), la cassa integrazione (che è arma spuntata per la voluta lentezza del sistema autorizzativo), di spesa improduttiva a pioggia, di regalie varie e di asimmetrie ingiuste tra lavoratori, a tutto danno degli autonomi e professionisti, che già non possono accedere al welfare.

Sino ad oggi alla pandemia sanitaria si è contrapposta la pandemia delle carte e delle chiacchere. La distanza tra le declamazioni ed i risultati è apparsa plastica, evidente, senza appello.

Le risibili performance informatiche dell'INPS, il balletto inescusabile sulle mascherine ed i respiratori, le quotidiane versioni dell'autodichiarazione ministeriale, la bulimia normativa, la pervasività delle burocrazie, depongono per l'insostenibilità leggerezza di ogni livello istituzionale di fronte al fare.
Il nuovo decreto legge "liquidità" doveva di fronte alle emergenze porre rimedio alle lacune di tutte le misure intraprese, assicurare un rapido accesso al credito, destrutturare il pernicioso mondo dei burocrati, lentocratici ed impedienti, poteva definire criteri di priorità negli interventi, chiarire le competenze, assistere i settori produttivi più sofferenti. Il Decreto impegna oltre 400 miliardi di euro movimentati, che si uniscono alla precedente moratoria dei prestiti e alla apertura delle linee di credito per le imprese, risorse che potrebbero rappresentare una pietra angolare su cui ricostruire l'economia del paese.

Dalla lettura delle 37 pagine del decreto si intravedono però alcune robuste criticità tecniche e legate al fattore tempo. Se i prestiti Sace dovranno sottostare alla preventiva autorizzazione comunitaria ed alla complessa griglia di accesso, se i prestiti comunque garantiti dallo Stato, in misura inferiore al 100%, dovranno sottostare alle ordinarie procedure del sistema bancario, siamo di fronte al nulla, le aziende avranno forse il credito a serrande chiuse.

Apparentemente più celere l'accesso al credito per le piccole imprese, le arti e le professioni e cioè i prestiti fino a 25mila euro (nei limiti comunque del 25% del fatturato). Non dimentichiamo poi che le somme in gioco sono prestiti (da rendere in 6 anni) e non erogazioni a fondo perduto, somme gravate quindi da un tasso di interesse per le banche e una commissione di garanzia.
Prevista la sospensione, per aprile e maggio, dei versamenti di tasse e contributi a fronte delle istanze, provenienti da più parti, di abbassare le imposte e il cuneo fiscale. Escluse dai prestiti le aziende in sofferenza, come risultanti alle banche, e le imprese in difficoltà, come definite dai regolamenti comunitari.
Certifica l'ISTAT che l'agricoltura italiana assicura un lavoro a 415.000 aziende e 1,5 milioni di addetti. Capire l'impatto della emergenza sanitaria sul comparto agricolo ed agroalimentare è la sfida del presente, molto dipenderà dalla durata e dalla intensità del rallentamento produttivo (che è mondiale), dei prezzi internazionali, dalla tenuta del già cedente mercato interno.

Oggi soffrono fortemente le attività agrituristiche, vivaistiche e della floricoltura, ferme le aziende di manutenzione del verde e dei servizi. Non negative appaiono le prospettive per le *commodities*, i *future* sui cereali sono confortanti; la trasformazione agroindustriale fatica ad assicurare la copertura degli ordini della GDO, esaurendo gli stock; le aziende della pasta e molitorie hanno indici di sviluppo a tre cifre. Bene le prospettive della trasformazione del pomodoro, del settore vitivinicolo; carni e uova segnalati in ripresa. Non tutto è positivo, esistono criticità che possono ridurre le performance del settore primario e della trasformazione. Preoccupanti sono infatti le barriere che molti paesi hanno introdotto per l'export, come critico è l'import di materie prime e la conseguente rarefazione delle scorte dei trasformatori, il crollo drammatico del turismo e della ristorazione parzialmente compensato dai consumi familiari, la interruzione di alcune importanti filiere produttive del settore, difficile per gli agricoltori accedere alle misure assistenziali e finanziarie governative e al credito, stante la babele normativa e la asfissiante burocrazia già innanzi citata.

Si assommano poi vecchi mali; complessa è per le aziende agricole la reperibilità della manodopera stagionale; i lavoratori stranieri in questo momento preferiscono non venire a lavorare in Italia in virtù dei rischi sanitari e di possibile contagio e per il timore di essere soggetti a quarantena al loro rientro nel paese d'origine.
Le aziende agricole, che hanno continuato a lavorare anche in questi giorni di crisi, allo Stato non chiedono la luna, chiedono di ridurre il costo del lavoro, di eliminare la stupida babele amministrativa che ammorba l'impresa, di facilitare l'accesso al lavoro con strumenti flessibili e rapidi, chiedono in sostanza di poter lavorare, non chiedono e non vogliono assistenza; chiedono di liberare, e recidere se serve, i lacci ed i lacciuoli che bloccano da anni lo sviluppo delle imprese e quindi del Paese.

Gli imprenditori chiedono che si smetta di buttare soldi (di tutti) in assistenza inutile a chi non fa nulla e sta sul divano! Le imprese non stanno trovando manodopera e nulla viene disposto per lenire le difficoltà del settore agricolo, si rischia di rompere la filiera produttiva alimentare italiana e nessuna autorità sembra prendere a cuore il problema. Se a livello globale il Covid - 19 ha reso palese un insospettato deficit politico-progettuale, in Italia si è evidenziata la plastica pochezza delle elites, la mancanza di un progetto e di una visione di Paese; abbiamo una classe dirigente priva (od incapace) di un disegno strategico, di una idea di sviluppo e di società.

Le istituzioni devono riformarsi, elevando il livello della risposta alle criticità e della programmazione; l'attuale mediocrità rischia di portare l'Italia dalla recessione (in atto dal dicembre 2019) al collasso, passando dall'emergenza sanitaria, umana e sociale, alla desertificazione del lavoro e delle imprese.

Torneremo agli anni '50. Poveri ma belli.
(M. Mazzanti)

*****

2) D.L. N. 23 DEL 8/4/2020: DECRETO LIQUIDITA'.

Per favorire il proseguimento dell'attività delle imprese in questa fase economica negativa causata dall'emergenza covid19, il Governo, con il decreto legge n. 23 dell'8 aprile scorso, nominato "decreto liquidità", prevede, tra le misure decise, ulteriori sospensioni e proroghe relative a versamenti di imposte e contributi che si aggiungono a quelle già promosse dal decreto n. 18 del 17/3/20 detto Cura Italia oltreché alcune agevolazioni fiscali.

In dettaglio, il decreto definisce:
SOSPENSIONE VERSAMENTI IMPOSTE/CONTRIBUTI
Questo nuovo decreto dispone tre tipologie di sospensioni con proroghe:

- Sospensione valevoli per tutti i soggetti che devono adempiere ad alcuni obblighi di versamento
- Sospensione per soggetti che rilevano una diminuzione del fatturato
- Sospensione per specifici soggetti

In dettaglio:
Per la generalità dei soggetti - Art.21 -
Per la generalità dei soggetti è prevista la riemissione nei termini dei versamenti scaduti il 16/3/20 e già rinviati dal decreto Cura Italia (art. 60) al 20/03/20. Ora con il decreto Liquidità tali versamenti possono essere effettuati senza sanzioni ed interessi entro il 16/4. Trattasi dei versamenti relativi a: iva mese di febbraio 2020 e saldo iva 2019; ritenute acconto di febbraio su redditi lavoro dipendente e assimilato, ritenute su redditi lavoro autonomo e su provvigioni; tassa annuale libri sociali, contributi previdenziali e assistenziali, contributi versati alla gestione separata Inps e contributi Inail.

<u>Per esercenti attività di impresa o lavoro autonomo con riduzione del fatturato</u> - Art. 18 -

I soggetti esercenti attività di impresa o lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispettivi mesi (marzo e aprile) del 2019 usufruiscono della sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 secondo le seguenti modalità:

- per soggetti con ricavi/compensi realizzati nell'anno 2019 per un importo non superiore a 50 milioni di euro la riduzione di fatturato/corrispettivi deve essere almeno del 33%:
- per soggetti con ricavi/compensi realizzati nell'anno 2019 per un importo superiore a 50 milioni di euro la riduzione di fatturato/corrispettivi deve essere almeno del 50%.

I versamenti oggetto della proroga sono: ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato, trattenute regionali/comunali irpef operate dai sostituti di imposta; Iva; contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.

Detti versamenti saranno effettuati senza l'applicazione di sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30/6/20 oppure rateizzati in un massimo di 5 rate mensili di pari importo con versamento 1° rata entro il 30/6/20.

<u>Per soggetti specifici</u> - Art. 18 -

- I soggetti con attività iniziata dal 01/04/2019 usufruiscono della sospensione relativa alle imposte/ contributi in scadenza ad aprile e maggio 2020 a prescindere dalla verifica della riduzione di fatturato. Versano pertanto entro il 30/06/20 in unica soluzione oppure mediante rateizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo con versamento della 1° rata entro il 30/6/20.
- Medesima sospensione delle imposte/contributi scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 con rinvio del versamento al 30/06/20 anche gli enti non commerciali esercenti attività istituzionale di interesse generale.
- Per i soggetti esercenti specifiche attività individuate dai precedenti decreti, per quanto riguarda il settore agricolo le attività sono quelle turistico-ricettive (D.L. 9/20 art. 8) e le attività di ristorazione (D.L .18/20 art. 61) restano le sospensioni già previste e quindi i versamenti i cui termini sono in scadenza nel periodo 2/3-30/4/20 relativi a ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato, per contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail e relativi adempimenti connessi, dell'iva in scadenza al 16/3 (saldo iva 2019 e mese di febbraio 2020) sono da effettuare entro il 31/5/20 (che passa all'1/6) in unica soluzione o rateizzando in un massimo di 5 rate mensili di uguale importo con la 1° scadenza in data 1/6.

Se questi soggetti però rientrano nella previsione del presente decreto e pertanto rilevano una diminuzione del fatturato del 33% o del 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto stesso periodo dell'anno 2019 fruiscono della nuova sospensione che porta i versamenti sopra detti senza sanzioni ed interessi al 30/6/20 da effettuare in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili di uguali importo.

- Anche ai soggetti esercenti attività di impresa/lavoro autonomo con sede legale/operativa nei comuni ex zona rossa, ad esempio Bergamo, Brescia, Lodi, Piacenza ecc. è stata attribuita la sospensione, in questo caso dei soli versamenti iva in scadenza in aprile e maggio 2020 se la riduzione del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019 è di almeno il 33% a prescindere dal volume dei ricavi/ compensi realizzati nell'anno 2019. I versamenti saranno eseguiti entro il 30/6/20 in unica soluzione oppure rateizzati in un massimo di 5 rate mensili di pari importo con versamento 1° rata entro il 30/6/20.

ACCONTI REDDITI CON METODO PREVISIONALE - Art. 20 -

Il decreto stabilisce che non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi all'anno 2020 siano versati secondo il c.d. metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e cioè per l'anno 2020, che risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.

SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - Art. 19 -

Si prevede la non applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi pagati nel periodo 17/03/20 – 31/05/20, in qualità di sostituti di imposta ai soggetti con ricavi/compensi realizzati nell'anno 2019 fino a 400.000 euro che nel mese precedente non abbiamo sostenuto spese per lavoro dipendente/ assimilato.

I soggetti (professionisti) che si avvalgono di questa possibilità devono rilasciare al sostituto apposita dichiarazione dalla quale risulti la non applicazione della ritenuta ai sensi di legge e dovranno provvedere al versamento della ritenuta (non versata dal sostituto) senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 31/07/2020 oppure con rateizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo con versamento della 1° rata entro il 31/07/2020. L'Agenzia delle Entrate indicherà l'apposito codice tributo da utilizzare.

CREDITO DI IMPOSTA PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - Art. 30

Per incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio da covid19 nei luoghi di lavoro è allargato anche alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza per la protezione dei lavoratori e atti a garantire la distanza di sicurezza personale, il credito di imposta statuito dal decreto Cura Italia (art.64 DL 18 del 17/3/20) relativo ai costi di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Il credito, nel complesso. è riconosciuto ora nella misura del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro dei costi sostenuti per le spese di sanificazione ambienti e strumenti di lavoro oltreché dispositivi di protezione individuali ed atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L'applicazione è subordinata all'approvazione di un decreto MISE concertato con il MIn finanze.

ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA - Art. 25 -

La delega per la predisposizione del modello 730/2020 da rilasciare a CAF e professionisti abilitati da parte dei soggetti titolari di lavoro dipendente e assimilato può essere inviata sottoscritta in copia immagine unitamente ai documenti necessari e al documento di riconoscimento. In sostituzione il contribuente può inviare sempre per immagine apposita autorizzazione in forma libera debitamente sottoscritta.

Stessa modalità per dichiarazioni, modelli o domande di accesso o fruizione di prestazioni da presentare all'Inps.

(E. Cricca)

*****

3) Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori BABY SITTING.



Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Governo ha previsto numerose misure per il contenimento della emergenza sanitaria, in specie a sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

Stante le disposte chiusure di tutte le attività scolastiche ed educative, a decorrere dal 5 marzo 2020, la norma introdotta ha previsto misure in favore delle famiglie ampliando l'utilizzo di alcuni istituti, già in essere in via ordinaria, quali il congedo parentale, i permessi per i disabili, introducendo (ex novo) un bonus finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting.

Tali misure si applicano in favore dei dipendenti del settore privato, degli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi. Misure speciali è più favorevoli sono previste per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Con circolare n. 44 del 24 marzo 2020 l'INPS ha diramato le proprie (complesse e poco fruibili) istruzioni operative:

per i lavoratori viene sancita la possibilità di fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori.

Il beneficio economico compete, con effetto retroattivo dal 5 marzo, fino a 600 euro (ovvero fino a 1.000 euro per gli addetti al sistema sanitario e della difesa) sulla base delle modalità operative stabilite dall'INPS con la circolare, ente al quale l'interessato deve presentare la domanda. Essendo i fondi limitati le domande saranno accolte (in ordine cronologico) nei limiti del finanziamento complessivo.

Il Bonus spetta solo se nel nucleo familiare non sia presente un altro genitore titolare di misure di sostegno al reddito (NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

- **Lavoratori interessati**
  - :dipendenti del settore privato;
  - iscritti alla Gestione separata;
  - autonomi iscritti all'INPS
  - altri lavoratori autonomi, iscritti a casse non gestite dall'INPS subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.

- **Dipendenti pubblici**
  - medici;
  - infermieri;
  - tecnici di laboratorio biomedico;
  - tecnici di radiologia medica;
  - operatori sociosanitari.

- **Addetti a**
  - sicurezza
  - difesa
  - soccorso pubblico

Per i lavoratori "privati", come sopra individuati, il valore del bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.
Per i soggetti lavoratori dipendenti "pubblici" come sopra definiti il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

L'INPS al riguardo precisa che, nell'ipotesi in cui all'interno del nucleo familiare siano presenti più soggetti minori di età (fino a 12 anni se compiuti alla data del 5 marzo) il bonus è per tutti i minori e nel limite dell'importo complessivo (in sostanza il lavoratore nella domanda che sarà presentata all'INPS, potrà indicare un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell'importo massimo erogabile pari a 600 euro).
Secondo l'INPS in mancanza di genitori il beneficio potrà essere richiesto ed erogato in favore del convivente col minore.
Stessa possibilità per i genitori affidatari ed in caso di adozione, nazionale e internazionale se il minore è entrato nel nucleo al 5 marzo. Per evitare le frodi la circolare INPS prevede nella domanda apposite autodichiarazioni e controlli.

Il limite dei 12 anni non si applica ai figli con disabilità grave (ex art. 4, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104) se iscritti a scuole od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per fruire del bonus occorre utilizzare il Libretto di Famiglia. Come noto il libretto di famiglia è assai complicato da gestire e le modalità prescelte dal legislatore certamente non favoriranno la reale fruizione del beneficio.

Prevedere, infatti, una domanda, che già annovera un numero di requisiti tali da scoraggiare chiunque, ed un accreditamento sulle piattaforme INPS per 600 euro, ha più il sapore della beffa che della misura in favore delle famiglie e dei lavoratori. La circolare INPS in commento infatti impiega due pagine per spiegare gli adempimenti connessi alla sola modalità di accesso al libretto di famiglia, alla registrazione e a quanto altro.

La circolare INPS prevede che la domanda relativa potrà essere presentata con tre modalità alternative :
APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting";
CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La circolare precisa poi che per poter fruire concretamente del bonus, tramite il Libretto Famiglia (ex art. 54-bis D-L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96) il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore (collaboratore occasionale) devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

L'utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
- direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali;
- avvalendosi dei servizi di *contact center* INPS, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/ prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
- tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

La circolare in commento precisa che le prestazioni, dal 5 marzo e sino alla riapertura delle scuole e servizi all'infanzia, inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese.

Il voucher connesso al Libretto Famiglia ha il valore pari a 10 euro l'ora (o suoi multipli), per cui l'importo sarà pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo, secondo categoria di appartenenza del richiedente, di 600/1.000 euro).

La circolare INPS in commento specifica poi un ulteriore passaggio burocratico necessario, secondo cui "*Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)"*.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020".

Il termine ultimo per l'inserimento delle prestazioni per il bonus è fissato al 31 dicembre 2020.

Limitatamente al bonus Baby Sitting, il collaboratore occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere la stessa persona che abbia un rapporto in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato.
(M. Mazzanti)

*****

4) BONUS 600 euro lavoratori Autonomi e altre figure.



L'INPS, con messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, per semplificare le procedure di presentazione delle domande dell' una tantum prevista in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, professionisti ed altri soggetti lavoratori dipendenti stagionali di settori specifici come appresso specificati, in relazione all' emergenza Coronavirus (misure di cui al Decreto Legge n. 18/2020), ha diramato nuove modalità di accesso ai sistemi informatici.

Ciò per richiedere:
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- bonus per i servizi di baby-sitting.

Relativamente al comparto agricolo si precisa che possono accedere ai benefici, previsti dall' art. 28 del D.L. Cura Italia (600,00 euro per il mese di marzo 2020):
- i Coltivatori Diretti, compresi i coadiuvanti iscritti nel nucleo INPS
- gli imprenditori agricoli professionali - I.A.P.
- gli operai agricoli a tempo determinato, stagionali che nel 2019 abbiano lavorato per 50 giornate.

Sono esclusi i soggetti già titolari di pensione.

Per beneficiare dell'aiuto è necessario presentare richiesta per via telematica secondo le modalità indicate dal messaggio.

Il messaggio precisa, in ogni caso, che l'accesso ai servizi online dell'INPS è possibile ordinariamente attraverso l'uso di credenziali:
- PIN dispositivo rilasciato dall'Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il messaggio specifica che chi abbia già in uso una di queste credenziali, potrà utilizzarle anche per l'inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto legge governativo.

Il messaggio specifica inoltre che l'INPS, al fine di consentire a tutti il diritto di accesso telematico, alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali ha semplificato alcune procedure, in particolare

intervenendo a:

- semplificare la modalità di compilazione e invio *on line* per alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
- apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Il messaggio in commento indica come ottenere l'accesso semplificato ai servizi INPS, attraverso la compilazione ed invio delle domande, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

Il PIN può essere ottenuto attraverso :

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, l'interessato potrà utilizzarle in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda on line per le sole prestazioni viste innanzi. Se l'istante non riceve, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, occorre chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Il messaggio INPS infine specifica alcune particolarità relative al "bonus per i servizi di baby-sitting".

Il messaggio anticipa anche il rilascio, a breve, di una nuova modalità di accesso al PIN attraverso il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center; con tale modalità l'interessato potrà ottenere, da remoto, un nuovo PIN dispositivo, senza attendere i necessari 8 caratteri del PIN inviati, d'ordinario, per il tramite del servizio postale.

Per possibili necessità di chiarimenti in ordine al PIN si potrà, accedendo dalla home page del portale www.inps.it, consultare la guida seguendo il percorso:
1) link "Assistenza" (in alto a sinistra)
2) link "Ottenere e gestire il PIN" (menù di sinistra).
(M. Mazzanti)

*****

Regione Emilia-Romagna

5) D.P.C.M. 10 aprile 2020: Attività selvicolturali.

Vista la recente normativa relativa al contrasto e alla diffusione del virus COVID-19, in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che modifica parzialmente il DPCM 22 marzo 2020 con il quale la silvicoltura e le attività forestali sono state inserite tra le attività produttive essenziali, (codice ATECO 02) **il settore forestale può riprendere le proprie attività interrotte in precedenza a causa dell'emergenza sanitaria.**

Le imprese e gli operatori dovranno applicare protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro, che consentano di lavorare in sicurezza in bosco utilizzando idonei DPI.

Per quanto i tagli boschivi per autoconsumo la normativa non ha subito modifiche e gli stessi non possono essere ricondotti ad attività produttiva e pertanto si conferma quanto riportato in precedenza:
1 In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", lo svolgimento dell'attività di tagli boschivi per autoconsumo è consentito solo in presenza di assoluto stato di necessità e quando queste non prevedano spostamenti significativi dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale, escludendo l'utilizzo di automezzi e di macchine operatrici per lo spostamento delle persone e il trasporto del legname.
(Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna)

*****

6) Regione Emilia Romagna: vietato bruciare il materiale di risulta dei lavori forestali e agricoli.

Ordinanza n. 43/2020 del Presidente della **Giunta Regionale** sugli abbruciamenti.
Il Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini, con Ordinanza n. 43 del 20 marzo 2020 ha stabilito il divieto, valido per tutta la durata dell'emergenza, di bruciare il materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.
Le sole imprese professionali possono comunque procedere all'abbruciamento controllato del materiale vegetale in attuazione di quanto disposto dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (che consente lo svolgimento delle attività agricole) e da quello del 10 aprile 2020 (che consente la ripresa delle attività silvicolturali). Sono comunque da seguire le modalità esecutive descritte nell'articolo 58 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018.
La pratica dell'abbruciamento controllato può causare l'innesco di potenziali incendi boschivi e portare ad infortuni, anche gravi, che potrebbero necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso.
Si raccomanda pertanto la massima attenzione da parte degli imprenditori (agricoli e forestali) nello svolgimento di tali pratiche per le quali è necessaria una notevole attività di presidio del territorio e di monitoraggio dei fuochi da parte dei Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco.
(Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna)

*****

7) Domanda unica 2019 art. 52 - SOSTEGNO ACCOPPIATO - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2019.

Sono stati definiti gli **importi per ettaro** relativi ai premi accoppiati relativi alle superficie a seminativo per l'anno 2019 ad eccezione di quelli previsti per il settore dell'olio di oliva, calcolati sulla base delle superfici accertate dagli Organismi pagatori:
- Premio alla coltivazione di soia nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna → **74,18 €**
- Premio alla coltivazione delle colture proteaginose, delle leguminose da granella e di erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio → **47,72 €**
- Premio alla coltivazione di frumento duro nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna → **101,93 €**
- Premio alla coltivazione di leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna → **24,37 €**
- Premio per il settore riso → **153,22 €**

• Premio per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione → **174,34 €**
• Settore Barbabietola da zucchero → **741,30 €**
(A. Caprara)

*****

8) Comunicazione annuale dell'attività vivaistica.

Si ricorda agli interessati che le aziende vivaistiche, iscritte al registro Ufficiale dei Produttori che producono piante, **entro il 30 aprile** hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione annuale delle attività descrivendo:



l'elenco e le quantità delle specie vegetali prodotte l'anno precedente alla comunicazione nonché di quelle che si prevede saranno prodotte nell'anno in corso (fruttiferi, orticole, forestali, ornamentali in coltura protetta e da pieno campo)
l'ubicazione degli impianti vivaistici che comunque dovrà avvenire non oltre 30 giorni dalla messa a dimora delle piante (per la fragola la scadenza è posticipata al 15 giugno);
l'ubicazione dei campi di piante madri costituiti per la produzione di materiale di moltiplicazione;
l'ubicazione di nuovi campi di piante madri entro 30 giorni dalla loro costituzione e comunque prima del loro utilizzo;
la mancata comunicazione per due anni consecutivi comporta anche l'attivazione della procedura di decadenza dell'autorizzazione fitosanitaria.

Anche i **produttori di patate** devono trasmettere la **Denuncia di coltivazione entro il 30 aprile** .

Da questi adempimenti sono esclusi i produttori di patate che vendono direttamente tutta la loro produzione a utilizzatori finali (vendita diretta presso l'azienda o presso mercati comunali o anche a ristoratori) e i produttori che vendono l'intera produzione a soggetti terzi iscritti al RUP (centri raccolta e/o trasformazione, commercianti, associazioni di produttori che fungono da centri di raccolta , che si assumono l'obbligo della presentazione della Denuncia di coltivazione patate.
(A. Caprara)

*****

9) PROROGA scadenza domande di autorizzazioni nuovi impianti.

A seguito dell'emergenza dovuta all'epidemia di COVID-19, il MiPAAF, in accordo con gli Uffici della Commissione UE, comunica che la scadenza del termine per la presentazione delle domande per le autorizzazioni per nuovi impianti, viene spostata, per la presente campagna 2020, **dal 31 marzo 2020 al 30 maggio 2020**.
(A. Caprara)

*****

10) Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali - Tipo di operazione 13.1.01.

Con delibera del 16 marzo è stato approvato il bando per l'attivazione dell'operazione 13.1.01, "Pagamenti compensativi per le zone montane".
Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori in attività che conducono superfici agricole nelle zone montane svolgendo su di esse un'attività agricola che comprende:
i. *la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ….*
ii. *il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione*
iii. *lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.*

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo";
b) condurre terreni agricoli in zona montana;
c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 300.
I primi due requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento, corrispondente all'anno 2020 (dal 1/1/2020 al 31/12/2020).

Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici "pascolo con tara" si impegnano a praticare con animali propri l'attività di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera aziendale superiore o uguale a 0,2 Uba/Ha, oltre al numero delle UBA allevate in azienda superiore o uguale a 2.

Non sono computate per il pagamento delle indennità le **particelle impegnate in ritiri dalla produzione in riferimento a Misure "agro-climatico-ambientali" e "agroambientali" del P.S.R. 2014-2020 e di precedenti Programmi di Sviluppo Rurale ed i terreni lasciati a riposo**.
Le superfici dichiarate "pascolate" non sono computabili per i **pagamenti se per tempi e modalità di svolgimento l'attività non è riconducibile almeno a "attività minima,** praticata attraverso il pascolo o lo sfalcio.

Le superfici per cui l'attività agricola consiste nell'attività di pascolamento saranno riconosciute ammissibili, purché effettivamente pascolate, solo alle aziende che gestiscono allevamenti censiti in BDN con la tipologia "all'aperto o estensivo" per le categorie di animali bovini, ovicaprini ed equini o equidi.

Nei prati permanenti non pascolati, è possibile riconoscere solo **l'attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto**, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui. Per essere riconosciuta, l'attività di sfalcio, come ogni altra attività agricola, deve essere svolta nell'anno di riferimento della richiesta di indennità.

Il pascolamento di terzi non è riconosciuto quale assolvimento dell'impegno.

L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie agricola condotta nelle zone montane è pari a Euro **125** (per ettaro).

Per le superfici indicate come "castagneti da mensa", devono per struttura e fisionomia corrispondere alla definizione di castagneto da frutto, inoltre a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate tali sono ammissibili previa richiesta fornendo la documentazione giustificativa.

Le **domande** valenza di **domande di pagamento** e la scadenza per la presentazione è pertanto fissata al giorno **15 maggio 2020**.

La corresponsione del premio avviene secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 Ha, erogazione del 100% del sostegno/ ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%;

Il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.
Ricordiamo che la perdita dei requisiti di accesso determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogato, la restituzione delle somme percepite con interessi.

In caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, qualora non avvenga il subentro, salvo documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di impegno non consente il subentro e si configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni.
(A. Caprara)

*****



11) Rifiuti Proroga MUD 2020 e versamento diritto annuale albo gestori ambientali.

Si avvisano gli associati che il termine del 30 Aprile 2020, **per le imprese non soggette all'esonero** , per la presentazione della dichiarazione **MUD 2020** è stato prorogato con D.L. 17 Marzo 2020 n° 18 al **30 Giugno 2020** .

A tal proposito si ricorda la semplificazione introdotta con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 , che riconosce la possibilità per alcune categorie, **tra cui le imprese agricole**, di assolvere all'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed all'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Mud attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

La Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento (DG RIN) del Ministero dell'Ambiente, con nota Prot. 0005298 dell'11 aprile 2016, ha confermato:**" le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (es. centri estetici e tatuatori) assolvono l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto ".**

Pertanto sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal **1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019** i seguenti soggetti:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, con alcune eccezioni
- Imprese ed Enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d)e g))

I soggetti che producono nella propria Unità locale **non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano, non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali,** possono presentare la comunicazione **Rifiuti Speciali Semplificata, la comunicazione Semplificata deve essere compilata esclusivamente utilizzando l'applicazione disponibile sul sito** http://mudsemplificato.ecocerved.it (non potrà essere compilata manualmente) occorre quindi registrarsi al sito mudsemplificato.ecocerved.it, accedere al programma on line di compilazione e produrre la stampa in pdf della dichiarazione che andrà scannerizzata **in un unico file** composto da:

- Comunicazione Rifiuti semplificata
- dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Se il file unico è firmato digitalmente, non è necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante.

Per le dichiarazioni di competenza della Camera di Commercio di Bologna, spedire via PEC (con PEC del dichiarante o di soggetto terzo) il file unico all'indirizzo comunicazionemud@pec.it Nell'oggetto della PEC di trasmissione va indicato il codice fiscale dell'impresa o Ente.

Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbligatoriamente in via telematica. Informazioni, modulistica e software sono scaricabili dal sito www.ecocerved.it dal sito www.mudtelematico.it e dal sito della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura competente.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione MUD tutti coloro che nel 2019 hanno eseguito il trasporto dei propri rifiuti speciali in conto proprio, verso centri di raccolta, che hanno aderito all'Accordo di Programma Provinciale e tutti coloro che hanno aderito ad una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta, (CASCINA PULITA SRL, SPECIALTRASPORTI SRL).

Si comunica inoltre che è stato prorogato dal 30 Aprile 2020 al **30 Giugno 2020** il versamento del diritto annuale per chi è iscritto all'Albo nazionale Gestori Ambientali.

L'ammontare del diritto annuale è stabilito dal DM 120/2014, art.24, c.3 relativamente a ciascuna categoria e classe.
(S. Santoni)

*****

12) CHIUSURA ANTICIPATA annata silvana unione comuni Savena ed Idice.



UNIONE DEI COMUNI
SAVENA - IDICE

In data 14/04/2020 l'unione dei Comuni Savena ed Idice visto l'anticipo vegetativo della rinnovazione forestale ha anticipato la fine della annata di taglio silvana del 2019/2020 alla data del 19/04/2020.

Si ricorda che gli unici tagli ammessi sono per vendita uso commerciale non autoconsumo e l'esbosco dovrà avvenire entro il 15 luglio 2020.
(C. Cervellati)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00

Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna